

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	7

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 16.10

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Manlio CONTENTO (Pdl) illustrando gli emendamenti da lui presentati si sofferma inizialmente sull'emendamento 3.2 volto a reintrodurre nelle fattispecie relative all'uccisione ed al maltrattamento di animali l'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere con crudeltà, ritenendo non sufficiente prevedere unicamente il requisito della non necessità. A tale proposito sottolinea come la previsione del requisito della crudeltà sia necessario in sede di determinazione della pena da applicare al caso concreto nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere attraverso comportamenti crudeli.

In relazione al suo emendamento 3.1 osserva come questo sia volto a rafforzare la tutela penale degli animali da compagnia prevedendo una circostanza aggravante da applicare a tutti i reati commessi nei confronti di animali qualora si tratti di animali da compagnia. Inoltre l'emendamento, così come anche l'emendamento 3.5, contiene una definizione degli animali da compagnia riprendendola dalla Convenzione e rimettendo il compito di individuare in concreto tali animali ad una fonte secondaria.

Per quanto attiene all'emendamento 3.4 osserva che questo è stato formulato sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 10, comma 2, della Convenzione.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Antonione, esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 3.1 e 3.2, parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 3.6 e Contento 3.3, invita al ritiro dell'emendamento Stefani 3.8, esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 3.4, 3.5, e 4.2, Giammanco 4.3 e Contento 4.1.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per l'emendamento Contento 3.4, sul quale esprime parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Contento 3.1.

Enrico COSTA (PdL) intervenendo sull'emendamento Contento 3.2, ritiene che sia opportuno approvarlo eventualmente specificando che nel caso che la condotta sia posta in essere con crudeltà, sia prevista una pena che non sia inferiore ad una certa soglia. In tal caso la fattispecie punirebbe in maniera diversa condotte di diversa gravità.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel confermare il parere contrario sull'emendamento Contento 3.2, sottolinea come dall'approvazione di questo deriverebbe una riduzione di tutela rispetto a quanto previsto dalla Convenzione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI condivide l'osservazione del sottosegretario Caliendo.

Manlio CONTENUTO (PdL) non condivide il rilievo del sottosegretario Caliendo in quanto osserva che la Convenzione si limita unicamente alla tutela penale degli

animali da compagnia, mentre la legislazione penale italiana vigente si riferisce agli animali senza alcuna distinzione, prevedendo tra l'altro disposizioni anche più avanzate di quelle della Convenzione stessa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Contento 3.2 e approvano gli identici emendamenti Ferranti 3.6 e Contento 3.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa proprio l'emendamento Stefani 3.8 e accoglie l'invito al suo ritiro, sottolineando che la finalità sottesa al predetto emendamento può essere comunque raggiunta nel caso di approvazione dell'emendamento Contento 3.4, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul suo emendamento 3.4, precisa che questo si limita unicamente a correggere un errore nella formulazione del quarto comma dell'articolo 544-*ter* del codice penale, così come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove si specifica in maniera superflua che non è punibile l'intervento chirurgico per scopi terapeutici eseguito da un medico veterinario, essendo chiaro che tale condotta non rientra nella fattispecie penale di maltrattamenti. Inoltre l'emendamento, dando piena attuazione alla Convenzione, prevede la possibilità che l'intervento non terapeutico possa essere eseguito da un medico veterinario senza incorrere in sanzioni penali qualora questo sia eseguito nell'interesse dell'animale stesso ovvero per ragioni di medicina veterinaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO conferma il parere contrario sull'emendamento 3.4 perché ritiene che l'introduzione della possibilità di svolgere interventi non terapeutici « nell'interesse dell'animale » potrebbe prestarsi ad interpretazioni giurisprudenziali molto ampie. A titolo esemplificativo, potrebbero ritenersi consentiti, quali interventi chirurgici non

terapeutici, il taglio o l'amputazione della coda nei confronti dei cani allevati a scopo venatorio, come previsto dall'emendamento Stefani 3.8, sul quale è stato espresso parere contrario dal Governo.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea che il suo emendamento si limita a riprodurre quanto espressamente previsto dall'articolo 10, comma 2, della Convenzione che con il disegno di legge in esame si intende ratificare. Non vi è alcun margine per il legislatore di valutare se attuare in maniera parziale o integrale la Convenzione nel momento in cui ad essa non è stata posta alcuna riserva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di non condividere l'intervento del sottosegretario Caliendo rilevando come l'emendamento rimetta alla valutazione del veterinario l'opportunità di eseguire un intervento chirurgico non terapeutico nell'interesse dell'animale. Ciò significa che tale interesse potrebbe essere anche ravvisato proprio nell'ipotesi di cani allevati con finalità venatorie, secondo quanto previsto dall'emendamento Stefani 3.8, da lei fatto proprio e ritirato.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Contento 3.4, ritenendo

che lo stesso renda il testo del disegno di legge più fedele alla Convenzione e che non sussista il rischio delle interpretazioni estensive paventate dal sottosegretario Caliendo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 3.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 3.6 e 3.3, l'emendamento Contento 3.5 non sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 4.2.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.2, l'emendamento Giammanco 4.3 non sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 4.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 544-*quinquies*-1. — (*Disposizioni comuni*). — Fatto salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, se i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono commessi nei confronti di animali da compagnia, le pene ivi previste sono aumentate.

Le pene di cui all'articolo 544-*ter*, primo comma, si applicano a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

Le pene di cui all'articolo 544-*ter* sono aumentate della metà se dai fatti di cui al secondo comma del presente articolo derivi la morte dell'animale.

Le disposizioni di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* non si applicano quando è eseguito un intervento chirurgico non terapeutico da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale ovvero nell'interesse del medesimo.

Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia,

individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno ».

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell'articolo 544-*quinquies*-1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. 1. Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), capoverso, primo comma, dopo la parola: Chiunque, inserire le seguenti: Per crudeltà o.

3. 2. Contento.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 544-ter, secondo comma, sopprimere le seguenti parole: da compagnia.

*** 3. 6. Ferranti.**

(Approvato).

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 544-ter », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: da compagnia.

* 3. 3. Contento.

(Approvato).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al taglio o all'amputazione della coda aggiungere le parole: ad eccezione dei cani allevati a scopo venatorio;

3. 8. Stefani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 544-ter », sostituire il quarto comma con il seguente:

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo.

3. 4. Contento.

(Approvato).

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Al Titolo I delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale dopo l'articolo 19-*quater* è inserito il seguente:

« ART. 19-*quinques*. — (Animali da compagnia). — Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia, individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-*quinques* delle disposizioni di coordi-

namento e transitorie del codice penale è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 19-*quinques* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

3. 5. Contento.

ART. 4

Al comma 3 sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

4. 2. Contento.

(Approvato).

Al comma 3 sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

4. 3. Giammanco.

Al comma 4 sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma con le seguenti: è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. 1. Contento.

(Approvato).